

## Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia

Delibera n. 13/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15.30, nei locali dell'Ordine si è riunito il Consiglio nelle persone dei componenti

		Presente	Assente
Avv. Sorace Domenico	Presidente	X	
Avv. Accorinti Filippo	Vice Presidente	X	
Avv. Gradia Francesca	Segretario	X	
Avv. Pasqua Antonio	Tesoriere	X	
Avv. Cacciatore Domenico	Consigliere	X	
Avv. D'Agostino Giulia	Consigliere	X	
Avv. De Caria Ines	Consigliere	X	
Avv. De Luca Francesco	Consigliere	X	
Avv. De Masi Elda	Consigliere	X	
Avv. Galloro Nicola	Consigliere	X	
Avv. Inzillo Maria Caterina	Consigliere		X
Avv. La Grotteria Sergio	Consigliere	X	
Avv. Massara Francesco Maria	Consigliere	X	
Avv. Pietropaolo Ferdinando	Consigliere	X	
Avv. Renda Maria Daniela	Consigliere	X	

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta per discutere del seguente Ordine del Giorno:

\*\*\*\*

- **Sollecitazione Avv. Giuseppe Arcuri. Richiesta di DURC finalizzata alla liquidazione dei compensi degli Avvocati.**
- Udita la relazione del Consigliere delegato, Avv. Maria Daniela Renda, sulla sollecitazione dell'Avv. Giuseppe Arcuri avente ad oggetto l'illegittima pretesa dell'Ente Provincia di Vibo Valentia di subordinare la liquidazione dei compensi degli Avvocati alla produzione del DURC;
- visti i pareri resi in merito dal CNF (17.5.2015, n. 69) e dalla Cassa Forense (vedi sito istituzionale: [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)) secondo i quali le PP.AA. non possono condizionare la liquidazione dei compensi dell'Avvocato alla produzione del DURC, anche alla luce del disposto dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, in virtù del quale le disposizioni del codice dei contratti pubblici non si applicano nell'ipotesi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 31/82, con conseguente inapplicabilità ai compensi degli Avvocati, dell'art. 80

- del medesimo D.Lgs., che richiede la regolarità contributiva dei partecipanti all'appalto;
- ritenuto inconferente il richiamo operato dalla Provincia di Vibo Valentia alla Delibera ANAC n. 303 del 1° aprile 2020, che si riferisce all'appalto di servizi legali e non al singolo incarico.
  - considerata la Delibera ANAC del 24/10/18 (Linee Guida n. 12 "Affidamento dei Servizi Legali"), secondo la quale l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); mentre l'incarico conferito *ad hoc* costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti

delibera

di invitare la Provincia di Vibo Valentia e qualsiasi altro Ente Pubblico che attui il medesimo illegittimo comportamento, a non subordinare la liquidazione dei compensi dovuti all'Avvocato all'esibizione del DURC.

Si comunichi all'Ente ed agli iscritti.

Firmato

Il Consigliere Segretario

Avv. Francesca Gradia

Firmato

Il Presidente

Avv. Domenico Sorace

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
VIBO VALENTIA  
È copia conforme all'originale  
19.06.2020  
Il Consigliere Segretario  
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. FRANCESCA GRADIA

